

ASL n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria

V. Bertani, 4 – Genova

Accordo Quadro di durata biennale con unico operatore economico ex art. 54 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e smi avente a oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori aziendali – CIG 8476976DE1

Il giorno / /2020 presso gli Uffici dell'Area Tecnica del Dipartimento Tecnico-Amministrativo dell'Azienda Saociosanitaria Ligure n° 3, siti nello S.O. Villa Scassi in Genova, c.so Scassi, 1;

TRA

L'Arch. Enrico Maria Bonzano, nato a Genova il 16 maggio 1965, Direttore f.f. della S.C. Riqualficazione Edilizia dell'**Azienda Sociosanitaria Ligure n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria**, con sede in via Bertani 4 - 16125 Genova – P.IVA 03399650104, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda stessa (nel seguito anche denominata "ASL", "Stazione appaltante", "S.A.", "Azienda" o "Commitente"), che lo stesso legalmente rappresenta in forza della **deliberazione n° del / / 2020** dell'ASL, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito denominato "RUP")

E

il Sig. , nato a il / / , in qualità di legale rappresentante dell'**Impresa** con sede legale in , via , - P.IVA , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di , che agisce quale appaltatore di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore" o "Impresa";

PREMESSO

- che il presente Accordo è stipulato in forma digitale;
- che con **deliberazione a contrarre n° del** dell'ASL è stata indetta la procedura di gara ex art. 36 c. 2, lett. c-bis e c. 9-bis del Codice come integrato dall'art. 1 c. 2 della Legge n° 120/2020 di con-versione del DL 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito indicato Codice o Cod.), per un importo a base d'asta presunto di € **570.000,00** IVA esclusa, di durata biennale, di cui € **40.000,00** per oneri di sicurezza e che con deliberazione n° del Direttore Generale è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'Appaltatore, con il ribasso percentuale del %;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Visto che nelle certificazioni agli atti dell'Azienda non sussistono a carico dell'Impresa o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze art. 80 Cod.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) – Premesse

La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell'adempimento del presente Accordo Quadro (nel seguito anche indicato "Accordo" o "Contratto").

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Con il presente Accordo Quadro sono fissate le condizioni per la realizzazione dei lavori di manutenzione **ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori aziendali.**

Art. 3 – Rispondenza alle Specifiche Tecniche

I lavori *de quibus* dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito anche denominato CSA), acquisito agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegato, le cui prescrizioni ad ogni effetto di legge si richiamano integralmente nel presente atto e sono prevalenti rispetto alle disposizioni contrattuali in caso di eventuali difformità.

Art. 4 – Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'incarico, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

L'Appaltatore dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.

L'Appaltatore dovrà dare avvio ai lavori nei tempi indicati nell'ordine di lavoro o in caso di urgenza a seguito di comunicazione verbale, o telefonica, tramite la posta elettronica.

Art. 5 – Responsabile dell'Accordo

Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Art. 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore per i lavori oggetto del presente Accordo Quadro è subordinato agli ordini di esecuzione effettivamente emessi e ad avvenuta regolare esecuzione dei medesimi.

Art. 7 – Modalità di esecuzione

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici “**Ordini di lavoro**” dalla Direzione Lavori.

Nel suddetto Ordine di lavoro saranno indicati: - luogo di esecuzione dei lavori; - oggetto dei lavori; - data di consegna dei lavori.

Entro il termine di cui al precedente art. 4, nel luogo di esecuzione dei lavori sarà presente per l'Appaltatore idoneo personale tecnico come previsto nell'art. 48 del CSA.

Il Responsabile Tecnico si interfacerà con la Direzione dei Lavori per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Al termine dell'intervento verrà rilasciato a cura dell'Appaltatore un **rapporto di lavoro** che dovrà riportare: a) il numero e la data del relativo ordine; b) la data di inizio dei lavori; c) il luogo di esecuzione dei lavori; d) la data di conclusione dell'intervento; e) le lavorazioni eseguite, indicando la specifica voce riportata sull'elenco prezzi; f) la firma dell'Appaltatore; g) la firma del responsabile della struttura o suo delegato; h) materiali e mezzi d'opera utilizzati, come indicato sull'elenco prezzi.

In seguito verrà redatta, in contraddittorio tra l'Appaltatore o suo rappresentante e la Direzione dei Lavori, la contabilità delle lavorazioni eseguite.

Art. 8 – Durata

Il presente accordo ha la durata ordinaria di **due anni** (24 mesi) decorrenti dalla data di stipula del presente Accordo Quadro, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 (dodici) mesi, a discrezione della Stazione appaltante.

A seguito di non raggiungimento dell'importo stabilito dal Valore Stimato dell'Accordo, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga dell'Accordo Quadro per il periodo massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere compensi a qualsiasi titolo.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico. L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della somma economica determinata nel medesimo Accordo, quantificata in base al totale dei singoli contratti specifici stipulati.

Art. 9 - Compensi e modalità di pagamento

Il corrispettivo di ogni singolo lavoro verrà determinato secondo quanto disposto dal Capo sesto del CSA. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c. l'Appaltatore si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

Tutte le opere eseguite dall'Appaltatore verranno assoggettate cumulativamente alla verifica di regolare esecuzione tramite la procedura di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione. Le fatture devono riportare, l'oggetto dell'Accordo Quadro e il numero e la data del certificato di pagamento.

Art. 10 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti all'Accordo Quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia e eventuale registrazione.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Committente, si impegna a applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore, nell'espletamento dei lavori, è obbligato ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore rimane investito d'ogni più ampia responsabilità sia civile sia penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque sia la ragione o causa dell'incidente. In caso d'installazione di cantiere mobile e temporaneo, così come definito dal D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore è tenuto, altresì, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi a suo carico.

L'Appaltatore s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate. Per tutte le altre condizioni generali e particolari si rimanda ai Capi quarto e quinto del CSA, che l'Appaltatore si impegna a rispettare.

Art. 11 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli previsti negli atti richiamati dal presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € in data /2020 con polizza n° emessa da , ai sensi dell'art. 103 Cod..

Art. 12 – Assicurazione

Ai sensi dell'art. 103 Cod. l'Appaltatore si impegna a depositare all'atto della consegna dei lavori idonea/e polizza/e assicurativa/e che tengano indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato degli stessi, ai sensi dell'art. 103 c. 7 Cod., secondo quanto richiesto dagli artt. 19 e 20 del CSA.

La polizza assicurativa contiene l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza copre l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato degli stessi.

La garanzia assicurativa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Art. 13 – Danni e penali

Si richiama quanto disposto dall'art. 32 del CSA. L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.

L'Appaltatore ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse

arrecare alle proprietà dell'ASL. Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale.

Qualora l'Appaltatore, sebbene invitato per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Committente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte della attività dell'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta o indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali esso Appaltatore è il solo responsabile.

Le penali saranno applicate anche cumulativamente secondo le inadempienze contestate dalla Direzione Lavori, in applicazione dell'art. 32 del CSA.

Art. 14 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori e/o del Responsabile del procedimento nominato dal Committente hanno luogo esclusivamente per iscritto. Esse possono essere indirizzate al domicilio dell'Appaltatore o notificate direttamente al suo Rappresentante.

Art. 15 - Personale dipendente dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti con l'Accordo Quadro. L'Appaltatore dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell'Appaltatore o di inadempimento nell'esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili ai sensi di legge e di contratti integrativi vigenti all'atto di assunzione dell'appalto o che saranno emanati nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, di conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Qualora l'Appaltatore non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all' Appaltatore e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna e con le conseguenze previste all'art. 17.

Art. 16 - Controlli e accertamenti

Committente e Direzione dei Lavori potranno procedere in ogni momento all'accertamento della qualità del servizio espletato, nonché dei macchinari ed attrezzature utilizzati e alle condizioni di sicurezza dei cantieri. È facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l'esecuzione delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del CSA e delle norme di legge in materia.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che il Committente ha specificamente diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Appaltatore abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:

§ ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi secondo quanto disposto nell'art. 32 del CSA;

§ quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme sul subappalto;

§ quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e smi;

§ quando sia intervenuta la cessazione dell'Appaltatore o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

§ mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;

§ gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della S.A.;

§ mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla S.A.;

§ mancato rinnovo, qualora necessario, della/e polizza/e assicurativa/e o della garanzia prestata a norma dell'art. 103 Cod.;

§ qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

§ nell'ipotesi di cui all'art 20, c. 2 del presente Accordo (*Tracciabilità dei flussi finanziari*);

§ per dimostrata frode da parte dell'Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all'organizzazione della S.A.;

§ per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;

§ per infortuni occorsi al personale dell'Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza;

§ per cessione a terzi dell'esecuzione dell'appalto anche solo parziale senza autorizzazione scritta della S.A.;

§ per dichiarazione di concordato preventivo o di liquidazione;

§ per inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;

§ per inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della *privacy*;

§ in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di risoluzione dal contratto da parte dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati allo stesso i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla S.A. per l'affidamento del contratto a altra impresa.

Art. 18 – Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nel CSA si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., dal Regolamento DPR 207/2010 per quanto applicabile ex art. 216 del suddetto Decreto, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dichiara che i documenti acquisiti parte integrante o comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dallo stesso attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna, anche se non materialmente allegati.

Art. 19 – Incedibilità dell'Accordo Quadro e del credito

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parte di esso ex art. 105 c. 1 Cod. Il mancato rispetto della suddetta clausola comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'Appaltatore sarà obbligato a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei lavori oggetto di questo contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1260 c. 2 c.c., è fatto altresì divieto all'Appaltatore di cedere i crediti in proprio favore sorti per effetto degli ordini di lavoro emessi e/o eseguiti nel presente Accordo Quadro; i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Appaltatore, neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dall'Appaltatore che questo ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 s.m.i. l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Le Parti danno atto che le transazioni di cui al presente atto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane S.p.a. e che il presente Accordo può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la S.A. ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorché le transazioni oggetto del contratto siano effettuate non tramite banche o Società Poste Italiane S.p.a. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 smi.

Art. 21 – Documenti facenti parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro anche se ad esso non materialmente allegati e sono depositati presso l'Archivio informatico della S.A.:

- a) il CSA;
- b) l'elenco dei prezzi unitari costituito come indicato nel CSA;
- c) l'offerta presentata in sede di gara;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed il piano operativo di sicurezza generale (POSG) ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i. che dovranno essere redatti dall'Aggiudicatario prima della consegna dei lavori;
- e) Altri atti di gara;
- f) tutti gli allegati agli atti di cui sopra;
- g) il DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/08 smi.

Art. 22 – Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Genova.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 – Bollatura e Registrazione

Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i lavori dedotti nel presente atto sono soggetti all'I.V.A. e, trattandosi di scrittura privata, si concorda di provvedere alla **registrazione in misura fissa in caso d'uso**.

Ogni spesa di bollatura e registrazione è a carico dell'Appaltatore.

Art. 24 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto ivi disposto con le modalità di seguito dettagliate.

Titolare e Data Protection Officer (DPO).

Il titolare del trattamento è ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria, con sede come in premessa specificato, rappresentata dal RUP come in premessa specificato, contattabile, al pari del DPO, al seguente indirizzo e-mail: *dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it*

Fonti e tipologia di dati

- a) Dati Personali acquisiti direttamente dal Concorrente. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n° patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, redditi, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n° carta di credito, transazioni carta di credito.
- b) Dati del Concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Finalità del trattamento e conservazione dei dati.

I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipula del contratto e della sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;

· con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;

· con riferimento all'esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra il Committente e l'Appaltatore e le norme di Legge;

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per la ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria l'impossibilità di gestire la procedura concorsuale in conformità alle norme di legge e di conseguenza l'esclusione del Concorrente dalla suddetta procedura.

Soggetti destinatari dei dati

I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:

Soggetti non direttamente riconducibili alla ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

Soggetti riconducibili alla ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate dal Committente o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto del Committente:

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all'indirizzo: *dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it*.

Conservazione dei dati

I dati personali resi dal Concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di I dati personali resi dal Concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo illimitato per motivi di interesse pubblico.

Diritti degli interessati

Il "Regolamento GDPR" (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il Concorrente ha diritto di chiedere alla ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il Concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando alla ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria apposita richiesta all'indirizzo PEC: *dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it*.

L'Appaltatore inoltre dichiara che non sussistono relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti dell'Appaltatore e i dirigenti o dipendenti dell'ASL ovvero situazioni di *pantouflage*, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 25 - Dichiarazioni dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara:

- non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della propria Impresa e i dirigenti o dipendenti dell'ASL 3 ovvero situazioni di *pantouflage*, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL 3 che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di ricevere copia del Codice di Comportamento aziendale dell'ASL 3 e di garantirne il pieno rispetto.

Il presente Accordo Quadro, redatto in originale in n° __ pagine a video mediante strumenti informatici, viene letto dalle Parti contraenti, le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e, a conferma di ciò, lo sottoscrivono con firma digitale ex art. 1 c. 1 lett. s) del D.Lgs. n° 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale (CAD). Il presente Accordo Quadro assolve all'imposta di bollo ai sensi di legge.

Un esemplare originale del presente Accordo Quadro è acquisito nell'Archivio informatico aziendale della S.A.

Per l'ASL n° 3 –

Per l'Appaltatore

Sistema Sanitario Regione Liguria

Impresa

Il RUP

()

()

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente Accordo contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Per l'Appaltatore

Impresa

(Sig.)

Il presente documento, firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate e sostituisce documento cartaceo e firme autografe.